

Allegato A)

Sintesi interventi relativi al punto 3) dell'o.d.g. – seduta del 30-11-2021

Luca Lattanzi: Durante l'ultima seduta di C.C. abbiamo approvato il Piano Acustico del Territorio Comunale e, in ossequio al Piano Comunale di Classificazione Acustica, oggi portiamo in approvazione (cosa che è stata già discussa in Commissione Consiliare) il "*Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee*". Prima di esporre quello che, comunque, è stato già ampiamente discusso, a suo tempo, in Commissione, volevo proporre un emendamento, a motivo, probabilmente, di un errore nel riportare le Tabelle relative all'art. 5 "*Manifestazioni temporanee*", comma 2...

"Le manifestazioni ubicate nelle aree di cui all'art. 4, comma 1, lett.a), della Legge 447/1995, ovvero da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto ed in coerenza con quanto previsto dalla L.R. 23/2007, devono rispettare i limiti di seguito indicati..."

Nelle tabelle relative ai siti (comma 2) e relative al comma 3 (... tra poco ci andrò per specificare meglio...) le durate non devono essere differenziate, 4 ore, 5 ore, ma debbono considerarsi tutte di 5 ore!

Quindi, chiedo alla Segretaria di emendare con "5 ore", tutta la colonna relativa alla durata... Questo per quanto attiene la tabella relativa al comma 2 dell'art.5.

Stesso discorso vale per la tabella relativa all'art. 5, comma 3. Anche lì la durata è divisa in 4 ore ed in 5 ore. In realtà deve considerarsi tutta per 4-ore (rectius: **5 ore!** ndr)

Questo Regolamento, ovviamente, non disciplina solo le manifestazioni, ma, leggendolo, si ha l'opportunità di notare come esso vada, in un certo senso, a disciplinare i rumori delle attività antropiche, in tutte le attività, siano esse cantieri pubblici, cantieri privati, attività agricole, in recepimento della L.R. 23/2007 che, a sua volta, recepiva la legge nazionale.

Ci tengo ora, qui, a precisare una cosa che, all'epoca del Piano di "classificazione acustica" fu chiesta. Noi risponderemo, ma comunque questo Regolamento risponde ancora meglio!!!

Le frazioni, che non sono individuate sul piano di classificazione acustica, come dicemmo all'epoca e, comunque, qualsiasi luogo non individuato nel Piano di Classificazione Acustica (non solo le frazioni, ma qualsiasi luogo non individuato!), vanno a ricadere sotto tale regolamento, almeno per quanto attiene le manifestazioni temporanee. Perché all'epoca si parlò di feste, di feste di paese, di feste in generale.

Tutte vanno a ricadere sotto i limiti “*in facciata*”, la tipologia di manifestazione, concerto all’aperto, concerto al chiuso, sagre, discoteche all’aperto, attività musicali, attività musicali di spettacolo, di qualsiasi genere. Fondamentalmente quelle contenute nella tabella relativa al comma 3 dell’art. 5, quella che stavamo emendando poco fa. E, per quanto riguarda la durata, stamattina parlavo proprio col dirigente... “La durata” si parla di durata del concerto... A titolo esemplificativo e non esaustivo, come tendo a dire con linguaggio burocratico... Se c’è una manifestazione che dura dal pomeriggio alla sera, l’ora di durata è inerente la semplice manifestazione di “concerto”, ivi compreso il *sauncek*. Se faccio, quindi, la sagra di qualsiasi cosa, la durata della manifestazione è relativa soltanto alla manifestazione musicale, non alla sagra in sé, che può partire benissimo molto prima. Spero di essere stato chiaro.

Cianella M.Cristina:

Un paio di domande...La prima riguarda l’art. 3 dove noi parliamo dell’attività dei cantieri e dell’esecuzione dei lavori, stabilendo dei giorni e stabilendo un orario. L’inizio e la fine. Quindi, i cantieri edili e stradali e assimilabili (possono svolgere attività) dalle ore 7,00 alle ore 20,00 nei gg. feriali. L’esecuzione dei lavori disturbanti, di norma, devono svolgersi dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

La domanda è: perché sia al comma 3 che al comma 4 dell’art. 3 sottolineiamo “*di norma*”!

Cioè: quale dovrebbe essere la deroga?... “Di norma”! ... Se questi sono gli orari, questi orari vanno rispettati!!! Io la deroga l’ho vista, è l’art. 9 quando si parla di servizi di pubblica utilità! Ma, ripeto, lo scriviamo qual è l’ipotesi per la quale si potrebbe andare oltre il giorno feriale ed oltre l’orario stabilito, per cui penso che la regola sia quella!.. Bù, non lo so!

Poi n’altra cosa...Siccome tu hai specificato che quelle che chiamiamo genericamente “feste” non hanno semplicemente una applicazione nell’ambito di questo Regolamento dell’impatto acustico solo per la parte pubblica, ma anche per la parte privata, quindi, io ti volevo domandare delucidazioni in merito all’art. 5, comma 10. Cioè sul fatto che un Circolo privato, un circolo Anziani, deve fare 20 gg. prima la domanda. Che significa “*le attività musicali di cui al presente comma, svolte all’interno dei condomini (voglio sapere un esempio di attività musicale svolta all’interno dei condomini) o nelle immediate adiacenze di case di civile abitazione, comportano sempre la presentazione di una relazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale, da presentare in Comune almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell’attività di pubblico spettacolo*”- Cioè, in un condominio, come si fa a fare un pubblico spettacolo? ... (vocio f.m.)...

Lattanzi Luca:

Come ho detto prima, questo regolamento recepisce la Legge Regionale. Quando parliamo “*di norma*”, così riparto dalla prima domanda... “Di norma”!...Parlavi dell’art. 3...E’ perché la deroga viene esplicitata proprio nel comma 9 dell’art. 3 “Ai cantieri edili o stradali, per il ripristino urgente dell’erogazione dei servizi di pubblica utilità”...! Lì mi sembra che esauriamo la perplessità sulla dicitura “di norma”!

Giacchè si va a cercare di dare normalmente un caleidoscopio di attività possibili e si lascia al comma 9 la possibilità di avere deroghe.

Comma 10, art. 5 “*Le fattispecie disciplinate ai punti 5 e 6 della tabella...*” ovvero attività musicali all’aperto ed attività musicali e di spettacolo svolte all’interno (al chiuso) dei locali di esercizio a supporto di attività principali ...Quindi bar o circoli privati debbono redigere un piano acustico. Ovviamente, se la manifestazione di cui al comma 3 del presente articolo può (...Mi collego alla tua idea di “serenata”...) definirsi tale...Se 10 persone vanno a fare la serenata ad una sposa non è una “manifestazione”. E’ una festa di casa. E’ una festa di condominio e noi non abbiamo (per fortuna!) condomini di dotazioni numeriche tali da potersi configurare “la manifestazione”! Ma il Regolamento deve prevedere anche detta fattispecie...(voci f.m.)... Ti ho appena detto: non abbiamo ...(voci f.m.) ...Però, Cristì, hai fatto la domanda, la chiosa, ed adesso vorrei rispondere! Se fai l’esempio della serenata non è “manifestazione temporanea”! Non ricade all’interno di questo caso di specie!... Se il condominio organizza la “festa dei condomini” e mette la musica a palla, dentro al condomino o nelle pertinenze del condomino, deve presentare una SCIA, addirittura dovrebbe fare la SCIA proprio. Cioè ricade, nella stessa circostanza per la quale il Circolo privato, il Circolo anziani, la Pro Loco, organizzano manifestazioni all’interno dei loro locali, piuttosto che in piazza: devono presentare la SCIA... Se un Bar organizza il karaoke ...No, no, perchè è disciplinato in tabella, con numeri 5 e 6 quello di cui stiamo parlando. Se un Bar organizza il Karaoke o la discoteca all’aperto, deve presentare la SCIA. Si sta dicendo semplicemente questo. Chiaro che la serenata portata alla sposa non rientra tra le “manifestazioni temporanee”. Mi sembra lapalissiano, se è l’esempio che facevi!...Se il condominio fa una manifestazione nelle sue pertinenze, ovvero all’aperto, con la musica da discoteca, deve presentare la SCIA. Lo deve fare normalmente...Anche adesso!...(interventi f.m.)...Recepriamo la Legge Regionale... Ho anche specificato che noi non abbiamo condomini di grandezza tale da poter pensare di fare feste chissà quanto grandi... E rimane tale, insomma...(battibecchi f.m.)...

Sindaco: Sì, ma bisogna rispettare i limiti anche lì!